



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 4 luglio 2012

CM 3799/12

**PROCED
CODEC
EF
ECOFIN**

COMUNICAZIONE

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SCRITTA

Corrispondente: Antonio TANCA

Tel.: + 32 2 281 8601 Fax: + 32 2 281 5435

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) (2010/0250 COD)
- Conclusione della procedura scritta relativa all'adozione dell'atto legislativo (CM 3770/12)

Mi prego di informarLa che la procedura scritta relativa all'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) (2010/0250 COD) si è conclusa oggi, 4 luglio 2012, e che tutte le delegazioni si sono dichiarate d'accordo.

In allegato figurano la dichiarazione congiunta della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica ceca e una dichiarazione della Commissione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione, pur compiacendosi dell'accordo politico raggiunto sull'EMIR, mette a verbale le sue obiezioni giuridiche in merito a una disposizione del testo.

La Commissione ritiene che l'articolo 82, paragrafo 3, debba essere soppresso.

La Commissione è del parere che l'articolo 290 del TFUE vada interpretato nel senso che essa è autonoma nell'elaborazione e adozione degli atti delegati. Il considerando standard relativo al parere di esperti contenuto nell'intesa comune concordata tra le tre istituzioni riflette tale interpretazione. Non è pertanto accettabile ed è contrario all'articolo 290 trascendere il contenuto del considerando concordato nell'intesa comune e includere l'obbligo di consultare esperti nelle disposizioni sostanziali.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica ceca

La repubblica di Bulgaria e la Repubblica ceca esprimono forti perplessità riguardo all'ambito di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo cui il riconoscimento da parte dell'AESFEM di CCP stabilite nei paesi terzi è richiesto in tutti i casi e per tutti i tipi di strumenti finanziari, a prescindere dall'esistenza o meno dell'obbligo di compensazione mediante CCP. In mancanza di tale riconoscimento, una CCP stabilita in un paese terzo non potrà in alcun caso prestare servizi di compensazione alle controparti o alle sedi di negoziazione stabilite nell'UE e la libertà di scegliere una CCP su base contrattuale sarà limitata ai casi in cui né il regolamento né altri atti legislativi dell'UE impongono l'obbligo di compensazione centrale mediante CCP.